

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
15 settembre 1999 *

Nella causa T-11/99,

Firma Léon Van Parys NV, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),
Pacific Fruit Company NV, società di diritto belga, con sede in Anversa,
Pacific Fruchtimport GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania),
Pacific Fruit Company Italy SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma,
con gli avv.ti Philippe Vlaemminck, Lode Van Den Hende e Julien Holmens, del foro di Gand, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hubert van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'olandese.

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità,

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),**

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, e R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Il contesto normativo

1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha istituito, con effetto 1° luglio 1993, un regime comune d'importazione delle banane che ha sostituito i singoli regimi nazionali.

- 2 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, collocato nel titolo IV relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round (GU L 349, pag. 105), prevedeva che un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) venisse aperto ogni anno, a decorrere dal 1995, per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
- 3 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 operava una ripartizione del contingente tariffario, aprendolo a concorrenza del 66,5% per la categoria degli operatori che avessero commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), a concorrenza del 30% per la categoria degli operatori che avessero commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e a concorrenza del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avessero iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).
- 4 Il regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), definiva, in particolare, i criteri di determinazione dei tipi di operatori delle categorie A e B legittimati a presentare domande di certificati d'importazione, a seconda dell'attività dai medesimi svolta nel corso del periodo di riferimento. Ai quantitativi commercializzati dagli operatori presi in considerazione veniva successivamente applicato un coefficiente di ponderazione al fine di tener conto della rilevanza della funzione economica svolta e dei rischi commerciali assunti.
- 5 Tale regime d'importazione ha formato oggetto di un procedimento di composizione delle liti, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito di reclami proposti da taluni paesi terzi.

- 6 Dopo che l'organo di composizione delle controversie dell'OMC ebbe dichiarato incompatibili con le norme dell'OMC taluni aspetti del detto regime d'importazione delle banane nella Comunità, venivano emanati il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, recante modifica del regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), nonché il regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 2362/98» o il «regolamento impugnato»), in particolare al fine di eliminare tali incompatibilità.
- 7 Veniva così eliminata, in particolare, la ripartizione del contingente fra tre categorie diverse di operatori, dato che il regolamento n. 2362/98 prevede una semplice ripartizione tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi», nel senso definito dal regolamento medesimo. Veniva parimenti eliminata la suddivisione degli operatori nelle categorie A e B a seconda del tipo di attività svolta sul mercato.
- 8 L'art. 3, primo comma, del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare:

«Ai fini del presente regolamento, "operatore tradizionale" è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell'articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario».

- 9 Il regolamento n. 2362/98 stabilisce inoltre, tra l'altro, le disposizioni relative alla registrazione degli operatori, specifica le verifiche e i controlli incombenti alle autorità nazionali competenti e indica le conseguenze derivanti dall'inadempimento di taluni obblighi. Esso peraltro mantiene gli strumenti di gestione

periodica istituiti dal citato regolamento 10 giugno 1993, n. 1442, adeguando, in misura necessaria, le modalità da quest'ultimo stabilite e precisando tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento. Esso contiene, infine, talune misure transitorie che consentono agli Stati membri e alla Commissione di disporre di tutti gli elementi necessari al fine di garantire l'utilizzazione dei certificati d'importazione a partire dal 1° gennaio 1999.

I fatti e il procedimento

- 10 Le ricorrenti appartengono al gruppo Noboa, impresa familiare di origine equadoregna. La loro attività principale è costituita dall'importazione di banane equadoregne nella Comunità europea.
- 11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 1999 esse hanno proposto il presente ricorso, diretto all'annullamento del regolamento n. 2362/98.
- 12 Con atto separato, depositato nella cancelleria il 29 gennaio 1999, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 e 243 CE), una domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 28 aprile 1999, causa T-11/99 R (Racc. pag. II-1355), tale domanda è stata respinta con riserva delle spese.
- 13 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 febbraio 1999, il Regno di Spagna ha chiesto d'intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

- 14 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 marzo 1999, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Il 26 marzo 1999 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione.
- 15 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1999, la Repubblica francese ha chiesto d'intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Conclusioni delle parti

- 16 Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.

- 17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare irricevibile il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese.

- 18 Nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia respingere quest'ultima.

Sulla ricevibilità

- 19 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto in base agli atti del fascicolo e decide che non occorre passare alla fase orale del procedimento.

Argomenti delle parti

- 20 La Commissione sostiene che un regolamento che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto ha una portata generale e non può riguardare gli operatori individualmente ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). Ora, il regolamento impugnato sarebbe applicabile a tutti gli operatori economici che intendano importare banane nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal paese d'origine di queste ultime, nell'ambito o al di fuori dei contingenti tariffari e del quantitativo tradizionale ACP. Esso riguarderebbe non solo gli operatori economici che abbiano già importato banane nella Comunità prima del 1999, ma anche tutti coloro che, nel 1999, intendano importare banane per la prima volta.
- 21 Essa sottolinea che le ricorrenti non forniscono la prova del fatto che esse provvederebbero al 40% delle importazioni verso la Comunità di banane originarie dell'Ecuador. Contestando l'esattezza delle cifre addotte dalle ricorrenti

la Commissione aggiunge che, in ogni caso, esse dimostrano solo che le ricorrenti importano congiuntamente circa l'8% del quantitativo totale di banane che può essere importato ogni anno nella Comunità a dazio doganale zero o ridotto.

- 22 Così, le ricorrenti farebbero parte dei numerosi importatori di banane attivi all'interno della Comunità e, pertanto, non sarebbero individualmente interessate dal regolamento impugnato.
- 23 Del resto, il regolamento impugnato non riguarderebbe direttamente le ricorrenti. Spetterebbe infatti agli Stati membri stabilire il numero di licenze d'importazione da rilasciare a ciascun importatore e rilasciarle. Di conseguenza, soltanto le decisioni degli Stati membri che concedono o negano dette licenze potrebbero riguardare direttamente le ricorrenti (v. sentenza del Tribunale 9 aprile 1997, causa T-47/95, *Terres rouges e a./Commissione*, Racc. pag. II-481, punti 57 e 58).
- 24 Infine, la Commissione sottolinea che nemmeno l'assenza completa di mezzi di gravame nell'ordinamento nazionale, che nella fattispecie non viene asserita, potrebbe indurre il Tribunale a oltrepassare i limiti della sua competenza (v. sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, *Kahn Scheepvaart/Commissione*, Racc. pag. II-477, punto 50).
- 25 Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che esse si trovano in una situazione assai specifica che giustifica il fatto che esse siano considerate individualmente interessate dal regolamento impugnato.
- 26 Da un lato, esse farebbero parte di un gruppo ristretto di cui la Commissione conosceva la composizione e la situazione, di cui essa doveva tener conto, al momento dell'adozione del regolamento impugnato. Si tratterebbe del gruppo

degli «operatori tradizionali», definiti nel detto regolamento come gli agenti economici che, nel periodo dal 1994 al 1996, hanno importato banane nella Comunità europea operando in proprio e ai quali sarebbe attribuito il 92% dei titoli d'importazione (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207; 26 giugno 1990, causa 152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, e sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305).

- 27 Dall'altro, il regolamento impugnato le colpirebbe in modo tale che la loro posizione giuridica ne sarebbe lesa «a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità» (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195). A tale proposito esse richiamano il criterio dell'«impatto economico», come definito dall'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni relative alla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853, in particolare pag. 1856). In particolare, tale criterio sarebbe applicato dalla Corte nelle sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione (Racc. pag. 1005), 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corporation e a./Consiglio (Racc. pag. 1621), e 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), nonché nella citata sentenza Codorniu/Consiglio.
- 28 Le ricorrenti fanno valere, a sostegno della loro tesi, di appartenere al gruppo Noboa, di origine equadoregna, che effettua il 40% delle importazioni di banane originarie dell'Ecuador verso la Comunità. Così, tale gruppo sarebbe l'unico grande operatore interessato dalla discriminazione operata a danno degli operatori equadoregni stabiliti nella Comunità europea. Proprio sul fondamento della situazione delle ricorrenti il gruppo speciale e l'organo d'appello dell'OMC hanno dichiarato che il precedente regime comunitario comportava una discriminazione a danno degli operatori equadoregni che offrivano servizi nell'ambito del commercio all'ingrosso. A tale proposito, le ricorrenti ritengono di essere individualmente interessate dal regolamento impugnato allo stesso modo di un esportatore individuato negli atti della Commissione o del Consiglio che istituiscono dazi antidumping (v. sentenza 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, citata, punto 12, confermata dalla sentenza 23 maggio 1985, Allied Corporation e a./Consiglio, citata, punto 4, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs per la citata sentenza Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2507, paragrafo 68).

- 29 Le ricorrenti sarebbero, inoltre, pregiudicate in maniera molto particolare dal sistema delle « quote per paesi » imposto all'Ecuador dal regolamento n. 2362/98. Infatti il gruppo Noboa, a differenza dei suoi concorrenti, smercerebbe quasi esclusivamente banane provenienti dall'Ecuador, che ne è il principale esportatore mondiale. A seguito di questa situazione unica, le imprese europee appartenenti a tale gruppo sarebbero colpite dalla duplice restrizione gravante sulle esportazioni provenienti dall'Ecuador (contingente ACP distinto e « quote per paesi ») in misura molto maggiore rispetto agli altri importatori.
- 30 Pertanto, a causa del sistema di ripartizione dei titoli d'importazione istituito nel 1993 e nonostante la modifica introdotta dal regolamento n. 2362/98, le ricorrenti sarebbero molto più esposte dei loro concorrenti alla speculazione sui titoli d'importazione.
- 31 In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che il presente ricorso, a differenza dei ricorsi proposti nelle altre « cause sulle banane » e che sono stati dichiarati irricevibili, non riguarda il regolamento n. 404/93 ma un regolamento che definisce le modalità d'applicazione di quest'ultimo e che è stato adottato dalla Commissione.
- 32 A tale proposito esse aggiungono che nella citata sentenza *Terres rouges* e a./Commissione, il Tribunale ha sì dichiarato il ricorso irricevibile, ma dopo aver verificato che la situazione economica delle ricorrenti non era stata pregiudicata dall'atto impugnato, il che conferma la ricevibilità del presente ricorso.
- 33 Nella fattispecie, a differenza delle imprese interessate nella causa che ha dato origine alla citata sentenza *Terres rouges* e a./Commissione, le ricorrenti, come si è detto in precedenza, subirebbero le conseguenze pregiudizievoli del regolamento impugnato. Esse sopporterebbero gli inconvenienti delle condizioni concorren-

ziali sfavorevoli, che danno luogo alla violazione degli artt. II e XVII dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e la loro situazione sarebbe resa più grave dal sistema delle « quote per paesi » imposto all'Ecuador dal regolamento n. 2362/98.

- 34 In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che esse non dispongono di un altro efficace mezzo di gravame dinanzi al giudice nazionale. Vero è che esse avrebbero proposto dinanzi al Consiglio di Stato belga un ricorso di annullamento contro la decisione di attribuzione di titoli d'importazione adottata dalla competente autorità belga per il primo trimestre 1999. Tuttavia, poiché il regolamento impugnato prevede che i titoli d'importazione siano richiesti e rilasciati per ciascun trimestre, esse dovrebbero intentare tale azione contro ciascuna decisione di attribuzione.
- 35 Esse aggiungono che la loro situazione non è paragonabile a quella della causa che ha dato origine alla citata sentenza Kahn Scheepvaart/Commissione, poiché, a differenza della ricorrente in tale causa, esse vedono direttamente pregiudicati i loro interessi dal regolamento impugnato.
- 36 Infine, le ricorrenti sostengono di essere direttamente interessate dal regolamento impugnato dato che tale regolamento non lascia alcun margine discrezionale agli Stati membri nel determinare i titoli d'importazione che devono essere attribuiti agli operatori nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato delle banane.

Giudizio del Tribunale

- 37 L'art. 173, quarto comma, del Trattato conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, pur apparendo come un regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è, in

particolare, quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugnasse una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza *Terres rouges e a./Commissione*, citata, punto 39).

- 38 La giurisprudenza ha inoltre precisato che il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (v., ad esempio, ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-168/93, *Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio*, Racc. pag. I-4009, punto 11, e ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, *Kik/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-1717, punto 35). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, *Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. 3463, punto 9, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, *Greenpeace Council e a./Commissione*, Racc. pag. I-1651, punti 27 e 28; ordinanza *Kik/Consiglio e Commissione*, citata, punto 35).
- 39 Il regolamento n. 2362/98, redatto in termini generali ed astratti, ha per oggetto quello di definire le modalità di applicazione del regolamento n. 404/93, quale modificato dal citato regolamento 20 luglio 1998, n. 1637, per quanto attiene al regime d'importazione di banane nella Comunità. Si tratta quindi di un atto normativo, in quanto esso si applica a una situazione determinata oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, ossia l'insieme degli operatori tradizionali nonché i nuovi operatori che intendono svolgere attività commerciali nel settore delle banane.
- 40 Tuttavia non è escluso che, in taluni casi, le disposizioni di un atto normativo applicabile alla generalità degli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni di essi (v. sentenze *Extramet Industrie/Consiglio*, citata, punto 13, e *Codorniu/Consiglio*, citata, punto 19). In tale ipotesi, un atto

comunitario potrebbe allora presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, *Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione*, Racc. pag. II-2941, punto 50). Tuttavia, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata da un atto soltanto se esso la riguarda a causa di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza *Codorniu/Consiglio*, citata, punto 20, e sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, *CCE di Vittel e a./Commissione*, Racc. pag. II-1247, punto 36).

- 41 Alla luce di questa giurisprudenza, occorre verificare se nella fattispecie le ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento n. 2362/98.
- 42 A tale proposito, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che esse si trovano in una situazione specifica a causa del fatto che fanno parte di un gruppo ristretto di operatori economici, di cui la Commissione, da un lato, conosceva la composizione quando ha adottato il regolamento impugnato, e della cui situazione, dall'altro, doveva tenere conto.
- 43 Ora, tale argomento non può essere accolto. Il solo fatto che un operatore faccia parte di un gruppo ristretto di operatori, al quale non poteva aggiungersi alcun soggetto di diritto al momento dell'emanazione del regolamento, non è di per sé sufficiente per far considerare tale operatore individualmente interessato dal regolamento stesso (v. sentenze del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, *Unifruit Hellas/Commissione*, Racc. pag. II-1201, punto 25; 10 luglio 1996, causa T-482/93, *Weber/Commissione*, Racc. pag. II-609, punti 63-65, e 7 novembre 1996, causa T-298/94, *Roquette Frères/Consiglio*, Racc. pag. II-1531, punto 41).
- 44 Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato

momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (v., ad esempio, sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541, in particolare pagg. 550 e 551; ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48; citate sentenze Weber/Commissione, punto 64, Roquette Frères/Consiglio, punto 42, e Terres rouges e a./Commissione, punto 44).

- 45 Nella fattispecie, l'insieme degli operatori tradizionali nonché i nuovi operatori che soddisfano le condizioni richieste hanno tutti il diritto di richiedere titoli per l'importazione di banane originarie dei paesi ai quali è stata assegnata una parte del contingente tariffario. Di conseguenza le ricorrenti, che rientrano fra gli operatori tradizionali, sono appunto interessate dalle disposizioni in questione in forza di una situazione determinata oggettivamente dal regolamento impugnato in relazione con la finalità di quest'ultimo.
- 46 Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che esse si trovano in una situazione molto specifica a causa della situazione economica del gruppo Noboa e dei suoi legami con l'Ecuador. A seguito di tale situazione, le imprese europee del gruppo Noboa sarebbero colpite dal regolamento impugnato in misura molto maggiore rispetto alle loro concorrenti, in particolare perché esse provvederebbero al 40% delle importazioni di banane originarie dell'Ecuador verso la Comunità.
- 47 Al riguardo occorre sottolineare, innanzi tutto, che tale argomento delle ricorrenti rientra in quello, più generale, secondo il quale l'organizzazione comune dei mercati della banana istituita nel 1993 dal regolamento n. 404/93 avrebbe creato condizioni di concorrenza sfavorevoli per le imprese del gruppo Noboa, e che tali condizioni sussisterebbero anche dopo le modifiche apportate nel 1998.
- 48 Ora, la Corte ha già affermato, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Repubblica federale di Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 73 e 74),

che le differenze di trattamento tra le categorie di operatori risultanti dall'organizzazione comune dei mercati della banana apparivano inerenti all'obiettivo stesso del regolamento n. 404/93.

- 49 Le ricorrenti non possono quindi legittimamente ritenere che siffatto trattamento differenziato le pregiudichi in maniera tale da individuarle ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 40.
- 50 Del resto, se è vero che le conseguenze economiche sono state prese in considerazione nella giurisprudenza in sede di esame della ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto. È necessario che l'atto controverso li riguardi a causa di determinate qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto.
- 51 Così, le ricorrenti non possono legittimamente far valere, a sostegno della loro tesi, le citate sentenze della Corte 21 febbraio 1984, *Allied Corporation e a./Commissione*, 23 maggio 1985, *Allied Corporation e a./Consiglio*, e *Extramet Industrie/Consiglio*. Infatti il ragionamento della Corte in tali sentenze s'inserisce nel contesto di un procedimento antidumping, caratterizzato dalla stretta collaborazione tra la Commissione e taluni operatori economici, che giustifica che questi ultimi possano essere individualmente interessati, a certe condizioni, dalle decisioni adottate in tale ambito. Per la verità nella sentenza *Extramet/Consiglio* la Corte ha sottolineato che la società *Extramet* era particolarmente colpita dal regolamento controverso in quanto, da un lato, essa era l'importatore più importante e l'utilizzatore finale del prodotto oggetto del provvedimento antidumping, e, dall'altro, dipendeva economicamente, in larghissima misura, dalle importazioni di tale prodotto. Ora, nella fattispecie, il contesto è diverso, e le ricorrenti non dimostrano di essere pregiudicate dal regolamento impugnato in condizioni analoghe a quelle esposte dalla Corte in tale sentenza. Pertanto, esse non hanno dimostrato l'esistenza di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto, ai sensi di tale giurisprudenza.

- 52 Ne consegue parimenti che le ricorrenti non possono sostenere che il fatto che il gruppo speciale e l'organo d'appello dell'OMC si siano basati, in particolare, sulla loro situazione sia equivalente all'ipotesi in cui un esportatore possa essere individuato negli atti della Commissione o del Consiglio istitutivi di dazi antidumping.
- 53 Allo stesso modo, le ricorrenti non possono avvalersi della citata sentenza *Terres rouges e a./Commissione*. Occorre osservare, in proposito, che nella causa che ha dato origine a tale sentenza il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Pertanto, il fatto che il Tribunale abbia esaminato, in tale causa, le conseguenze economiche dell'atto impugnato per le ricorrenti non consente in alcun modo di concludere che l'impatto economico invocato dalle ricorrenti nella presente causa le individui ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 40.
- 54 Per quanto riguarda, infine, l'assenza di un altro efficace mezzo di gravame dinanzi al giudice nazionale, è sufficiente osservare che tale circostanza non può indurre il Tribunale a oltrepassare i limiti della sua competenza stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, *Asocarne/Consiglio*, Racc. pag. I-4149, punto 26, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, *CNPAAP/Consiglio*, Racc. pag. I-2003, punto 38, nonché sentenze del Tribunale *Kahn Scheepvaart/Commissione*, citata, punto 50, e 11 febbraio 1999, causa T-86/96, *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione*, Racc. pag. II-179, punto 52).
- 55 Dal complesso di tali considerazioni risulta, senza che sia necessario affrontare la questione se il regolamento impugnato riguardi direttamente le ricorrenti, che esso non le riguarda individualmente e che esse non sono dunque legittimate a chiederne l'annullamento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
- 56 Da tutto quanto precede appare chiaramente che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra statuire sulle istanze d'intervento proposte dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese.

Sulle spese

- 57 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti devono essere condannate in solido alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della convenuta.
- 58 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto il Regno di Spagna e la Repubblica francese, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni presentate dalla Commissione nel procedimento sommario, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, solidalmente, le spese della Commissione, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario.

- 3) **Non occorre statuire sulle istanze d'intervento proposte dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese.**
- 4) **Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative al procedimento sommario.**

Lussemburgo, 15 settembre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J.D. Cooke